Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 23 giugno 1927 - ANNO V — Numero 144

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1242.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 942.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1 - tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2 - tabelle *D* e *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3 - tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1927-28, in L. 900,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse)	1,200,000
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	80,000
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	20,000
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	18,000
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale, e loro famiglie	7,000
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	210,000
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	22,000
8	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500
9	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	110,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
11	Spese casuali	6,000
12	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua	370,000
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
		2,082,500
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,100,000
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	4,000
		1,104,000
	Spese per la marina mercantile.	
16	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	per memoria
17	Vigilanza sulla pesca	200,000
18	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	1,600,000
19	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000
20	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	210,000
21	Spesa di funzionamento del Regio commissariato del porto di Fiume (R. decreto 3 gennaio 1926, n. 55)	185,000
22	Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio.	30,000
		2,425,000
	Spese per le capitanerie di porto.	
23	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi	6,910,000
24	Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni	2,950,000
25	Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	2,900,000
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto	123,375
27	Indennità di trasferta e di missione pel personale delle capitanerie di porto	160,000
28	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto	500,000
29	Spese d'ufficio e spese per mobili per le capitanerie di porto.	200,000
30	Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali equipaggi marittimi presso le capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	340,000
31	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	1,500,000
		15,583,375

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per i servizi marittimi.	
32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	53,000
33	Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi	200,000,000
34	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		200,053,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
35	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	2,641,000
36	Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni	469,100
37	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	135,000
38	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	225,000
		3,470,100

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese diverse.	
39	Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (R. decreto 7 febbraio 1926, n. 222 - 3ª delle cinque annualità)	8,000,000
40	Compensi per le costruzioni navali (categoria 1ª dell'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie	34,000,000
41	Compensi daziari per le costruzioni navali (categoria 2ª dell'art. 17 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 865) - Spese di visite e perizie	26,000,000
		63,000,000

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per i servizi della marina mercantile:	
a) Spese generali	2,082,500
b) Debito vitalizio	1,104,000
c) Spese per la marina mercantile	2,425,000
d) Spese per le capitanerie di porto	15,583,375
e) Spese per i servizi marittimi	200,053,000
Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte ordinaria)	221,247,875

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per i servizi della marina mercantile:	
	a) Spese generali	3,470,100
	b) Spese diverse	63,000,000
	Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte straordinaria)	66,470,100
	Totale del Titolo II - Spesa straordinaria	66,470,100
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	287,717,975
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	287,717,975

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 1. TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI.	
1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	665,000,000
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	100,000
3	Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolversi a norma del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico di ruolo. Penali inflitte ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli agenti rurali; e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37.	200,000
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (R. decreto 11 giugno 1925, n. 1058)	500,000
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	430,000
6	Rimborsi dovuti da amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	6,000,000
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	1,000,000
8	Proventi del servizio vaglia postali	31,000,000
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali	4,000,000
	Totale della Sezione I	708,230,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SEZIONE II. — PROVENTI DEL TELEGRAFO.	
10	Telegrafi	180,000,000
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3,700,000
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	1,000,000
14	Proventi radiotelegrafici	1,500,000
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (R. decreto 23 dicembre 1925, n. 1917)	50,000
	Totale della Sezione II	187,250,000
	SEZIONE III. — ENTRATE VARIE.	
16	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	27,500,000
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	3,000,000
18	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21)	*per memoria*
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	15,000,000
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona, nonchè della spesa per assegni e indennità di caro viveri al personale telefonico collocato in disponibilità	17,500,000
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	8,000,000
23	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico	*per memoria*
	Totale della Sezione III	71,000,000
	Totale del Titolo I — Entrate ordinarie	960,480,000
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
24	Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda medesima per la costruzione, adattamento e ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - 2ª delle dieci rate).	10,000,000
	Totale del Titolo II — Entrata straordinaria	10,000,000
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
25	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200
26	Imposte, tasse e ritenute erariali, su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi	55,000,000
	Totale del Titolo III	55,101,200

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO.	
	Titolo I. — Entrata ordinaria:	
	Sezione 1ª — Proventi dei servizi postali	708,230,000
	Sezione 2ª — Proventi dei telegrafi	187,250,000
	Sezione 3ª — Entrate varie	71,000,000
	Totale del titolo I — Entrata ordinaria	966,480,000
	Titolo II — Entrata straordinaria	10,000,000
	Titolo III — Partite di giro	55,101,200
	Totale generale dell'Entrata	1,031,581,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 1. TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — STIPENDI, RETRIBUZIONI, COMPENSI E INDENNITÀ VARIE AL PERSONALE DEI SERVIZI POSTALI E DEI TELEGRAFI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	300,000,000
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	66,424,000
3	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	1,230,000
4	Avventizi e loro assimilati — Personale con contratto a termine — Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero	27,000,000
5	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	11,100,000
6	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	22,500,000
7	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1,700,000
8	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	200,000
9	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	100,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
10	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico al quale si estendono le disposizioni del testo unico di legge 31 gennaio 1904, n. 51, in forza del R. decreto n. 99 del 14 gennaio 1926 — Indennità per infortuni e danni	540,000
11	Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . .	5,740,000
12	Indennità di tramutamento	680,000
13	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	250,000
14	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di frontiera	267,000
15	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	335,000
16	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate . .	15,000,000
17	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera *e*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardapprodi	2,380,000
18	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero del prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (R. decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000
19	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (articolo 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042).	15,000
20	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	500,000
21	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo (Spese fisse)	1,000,000
22	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo, ed all'Istituto di assicurazione e previdenza pei titolari degli uffici secondari, pei ricevitori postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37, della metà delle penali inflitte ai medesimi	100,000
23	Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (R. decreto 11 giugno 1925, n. 1058)	3,800,000
24	Spese varie per la Milizia postale (R. decreto 16 luglio 1925, n. 1466)	2,000,000
25	Contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro medesimo . . .	300,000
		463,461,000
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	57,000,000
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti	780,000
28	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione. (R. decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	17,000,000
		74,780,000
	Totale della Sezione I . . .	538,241,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SEZIONE II. — STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI POSTALI.	
	§ 1° — *Servizi postali.*	
29	Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . .	7,000,000
30	Spese di liti	25,000
31	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero .	16,000
32	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse) . . .	45,000,000
33	Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse) . .	6,970,000
34	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali .	2,125,000
35	Sussidi al personale dei servizi rurali	400,000
36	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (Spese fisse) . . .	41,000,000
37	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue, ed alle loro famiglie	35,000
38	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. — Trasporto delle valigie Australiana e Indiana — Nolo dei veicoli — Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi — Spese per prestazioni ferroviarie diverse — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate	7,977,000
39	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea . .	3,900,000
40	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	35,000
41	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti — Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi — Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	10,718,000
42	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi — Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,852,000
43	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse	6,500,000
44	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi — Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi.	1,270,000
45	Spesa per il cambio della moneta aurea	*per memoria*
46	Materiali ed utensili per il servizio della posta — Bolgette da portalettere, distintivi per agenti postali — Insegne per uffici postali, postelegrafonici e del telegrafo — Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale — Casellari all'americana — Montacarichi per il servizio postale — Manutenzione delle cassette di impostazione — Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	6,000,000
47	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	9,000,000
48	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere	3,380,000
49	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali — Restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione	1,500,000
	Totale del § 1 . .	156,703,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	§ 2. — *Servizio dei risparmi.*	
50	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76).	40,000
51	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000
52	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	500,000
53	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	100,000
54	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000
55	Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle banche per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi — Spese diverse per il servizio medesimo	3,000,000
56	Premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito dei risparmi	500,000
57	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
	Totale del § 2	4,290,000
	§ 3. — *Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.*	
58	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	80,000
59	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	80,000
60	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	*per memoria*
	Totale del § 3	160,000
	Totale della Sezione II	161,153,000
	SEZIONE III. — STANZIAMENTI PROPRI DEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI.	
61	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,900,000
62	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali	400,000
63	Spese di liti	10,000
64	Pagamenti e rimborsi alle amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica — Spese di cambio	32,000,000
65	Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'art. 13 della Convenzione approvata col R. decreto 8 febbraio 1913, n. 427	35,000,000
66	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	500,000
67	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	uffici telegrafici — Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica — Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici — Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,700,000
68	Manutenzione della rete telegrafica — Acquisti, trasporti, dazi sui materiali — Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee — Mano d'opera sussidiaria — Indennizzi e spese per danni — Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati — Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	10,000,000
69	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria — Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili . . .	300,000
70	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000
71	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	2,500,000
72	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo — Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito — Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico — Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche	800,000
73	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza — Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali.	200,000
74	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche o fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche . .	1,000,000 —
75	Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	1,000,000 —
76	Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici . .	50,000 —
77	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132 . .	*per memoria*
78	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (R. decreto 2 settembre 1923, n. 2142)	*per memoria*
79	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - 4ª delle cinque rate) . .	500,000 —
80	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita - 4ª delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della Sezione III . . .	93,288,618.56
	SEZIONE IV. — STANZIAMENTI COMUNI AI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.	
81	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie: spese varie inerenti alle Commissioni stesse .	250,000 —
82	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (Spese fisse)	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
83	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi — Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo	5,110,000
84	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi	11,000,000
85	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	*per memoria*
86	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	16,000
87	Istruzione al personale — Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili — Spese per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia — Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento — Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media	110,000
88	Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse)	130,100,000
89	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,350,000
90	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	50,000
91	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza pei ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37, art. 23)	500,000
92	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi — Acquisto di buoni risposta	180,000
93	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (Spese fisse)	1,900,000
94	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico nelle nuove Provincie.	1,650,000
95	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale — Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi — Armadi per materiali ed utensili per guardafili	2,280,000
96	Spese casuali	50,000
97	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	4,000,000
98	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	50,000
99	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico	150,000
100	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100,000
101	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 24ª delle trentacinque annualità)	65,000
102	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1007) (Spesa ripartita - 11ª delle venti annualità)	26,268

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
103	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520	*per memoria*
104	Avanzo della gestione (art. 15 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 520):	
	a) Quota da versarsi al Tesoro . . L. 860,113.44	
	b) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (articolo 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209) . . . » 10,000,000 »	10,860,113.44
	Totale della Sezione IV	173,797,381.44
	Totale del Titolo I - Spesa ordinaria	966,480,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
105	Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - Seconda delle dieci rate)	10,000,000 —
	Totale del Titolo II	10,000,000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
106	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Regi decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici	101,200 —
107	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale	55,000,000 —
	Totale del Titolo III	55,101,200 —

RIASSUNTO.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	463,461,000 —
	Debito vitalizio	74,780,000 —
	SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. — Servizi postali	156,703,000 —
	§ 2. — Servizio dei risparmi	4,290,000 —
	§ 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali	160,000 —
	SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	93,288,618.56
	SEZIONE IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	173,797,381.44
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	966,480,000 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	10,000,000 —
	Titolo III. — Partite di giro	55,101,200 —
	Totale generale della spesa	1,031,581,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Appendice n. 2. TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — PROVENTI DEI SERVIZI TELEFONICI.	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	58,000,000
2	Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private	6,400,000
3	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	50,000
	Totale della Sezione I	64,450,000
	SEZIONE II. — PROVENTI VARI.	
4	Proventi vari	500,000
5	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto n. 884 del 14 giugno 1925	450,000
6	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della convenzione	*per memoria*
	Totale della Sezione II	950,000
	Totale del Titolo I	65,400,000
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
7	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (art. 23 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884 - Terza delle 20 annualità)	38,115,755.76
8	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato.	1,271,000 —
9	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000 —
	Totale del Titolo II	139,386,755.76

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

Titolo I. — Parte ordinaria:		
Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici		64,450,000 —
Sezione II. — Proventi vari		950,000 —
Totale del Titolo I		65,400,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria		139,386,755.76
Totale generale dell'entrata		204,786,755.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 2. TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — SPESE DI PERSONALE.	
1	Stipendi, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio	9,000,000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	700,000 —
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	300,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi e di commutazione centrali e provinciali nonchè a quello di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88)	1,700,000 —
5	Sussidi al personale	20,000 —
6	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondersi al personale ex-telefonico collocato in disponibilità	17,500,000 —
7	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del R. decreto n. 1410 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti	5,000,000 —
8	Indennità per servizio di notte	650,000 —
9	Retribuzione al personale diurnista ed avventizio	1,500,000 —
10	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	50,000 —
11	Contributo a carico dell'Azienda per assicurare il personale a stipendio e per quello a paga giornaliera di cui all'art. 10 del R. decreto n. 884 del 14 giugno 1925	1,000,000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	60,000 —
	Totale della Sezione I	37,480,000 —
	SEZIONE II. — SPESE D'ESERCIZIO.	
13	Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature di registri; locomozione; postali e telegrafiche; visite medico-fiscali; medicinali, assicurazione incendi	800,000 —
14	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	900,000 —
15	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	50,000 —
16	Abbuoni e rimborsi vari	100,000 —
17	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	486,469.09
18	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita - 12ª delle 35 annualità)	2,893,175.28
19	Spese di liti	15,000 —
20	Spese per fitti locali di proprietà privata	80,000 —
21	Spese per il funzionamento dei Collegi peritali	75,000 —
22	Spesa di manutenzione del cavo T.M.G. - Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione - Fornitura di camiciotti al personale meccanico Energia elettrica per impianti tecnici - Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari - Mano d'opera sussidiaria - Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Servitù d'appoggio - Uniformi al personale subalterno, e vestaglie al personale femminile di commutazione	1,850,000 —
23	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica	3,900,000 —
24	Spese casuali	10,000 —
25	Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda	2,300,000 —
26	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (art. 28 delle convenzioni speciali)	*per memoria*
27	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
28	Premio di cointeressenza da devolversi al personale della Azienda ai sensi dell'art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884	*per memoria*
29	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
30	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	14,400,355.63
	Totale della Sezione II	27,920,000 —
	Totale del Titolo I	65,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
31	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000 —
32	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata (leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n. 677; 21 luglio 1911, n. 773; 30 giugno 1912, n. 729, e 20 marzo 1913, n. 254)	5,173,383.67
33	Versamento al Tesoro della differenza fra la seconda delle venti annualità di lire 39,386,755.76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, nonchè per canone di affitto per l'uso degli stabili demaniali, e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, e riferibili agli impianti medesimi	34,213,372.09
	Totale del Titolo II	139,386,755.76

RIASSUNTO DELLA SPESA.

TITOLO I — PARTE ORDINARIA.

Sezione I. — Spese di personale	37,480,000 —
Sezione II. — Spese di esercizio	27,920,000 —
Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	65,400,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	139,386,755.76
Totale generale della spesa	204,786,755.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Appendice n. 3. TABELLA F.

Bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	ENTRATA.		
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
	SEZIONE I. — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete		5,030,500,000
	A) Viaggiatori	1,800,000,000	
	B) Bagagli e cani	70,000,000	
	C) Merci a grande velocità	550,000,000	
	D) Merci a piccola velocità	2,610,500,000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule		8,500,000
	A) Viaggiatori	5,000,000	
	B) Bagagli e cani	60,000	
	C) Merci a grande velocità	400,000	
	D) Merci a piccola velocità	3,040,000	
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina		11,000,000
	A) Viaggiatori	2,000,000	
	B) Bagagli e cani	200,000	
	C) Merci a grande velocità	3,200,000	
	D) Merci a piccola velocità	5,600,000	
	Totale del § 1		5,050,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
4	Redditi patrimoniali		24,000,000
	A) Pigioni di locali	12,000,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	2,500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	700,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	5,500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	2,000,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	800,000	
	G) Diversi	500,000	
5	Telegrammi privati		900,000
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		5,000,000
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		11,000,000
8	Prodotti per servizi accessori		20,000,000
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000
10	Magazzini generali di Fiume — Introiti della gestione		2,900,000
11	Utili di magazzino		50,000,000
	Totale del § 2		114,000,000
	§ 3. — *Entrate eventuali.*		
12	Proventi eventuali		31,000,000
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria centrale	6,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di ditte, di imprese, di agenzie, ecc.	5,000,000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 55 della spesa)	5,000,000	
	D) Differenze di cambio	per memoria	
	E) Diversi	15,000,000	
13	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		per memoria
14	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)		per memoria
15	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori		per memoria
16	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		per memoria
	Totale del § 3		31,000,000
	§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
17	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		8,500,000
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	3,500,000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	2,000,000	
	D) Diverse	500,000	
18	Ricuperi di carattere generale		66,000,000
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	15,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	3,000,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	900,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000	
	F) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	31,000,000	
	G) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	100,000	
	H) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale	per memoria	
	I) Ritenute agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria per massa vestiario	per memoria	
	L) Ricuperi diversi	15,000,000	
19	Ricuperi dei Servizi		42,000,000
20	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie secondarie sicule		500,000
21	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		9,180,000
22	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)		20,000
23	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		10,000,000
24	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione		3,800,000
	Totale del § 4		140,000,000
	Totale della Sezione I		5,335,000,000
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*		
25	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa)		per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
26	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 45 della spesa)	per memoria
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 46 della spesa)	per memoria
28	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 47 della spesa)	per memoria
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 49 della spesa)	per memoria
30	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie sicule (cap. 48 della spesa):	per memoria
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . per memoria	
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . per memoria	
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento . per memoria	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso . per memoria	
	Totale della Sezione II	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO.	
	Titolo I. — Parte ordinaria.	
	Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.	
	§ 1. — Prodotti del traffico	5,050,000,000
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	114,000,000
	§ 3. — Entrate eventuali	31,000,000
	§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa	140,000,000
	Totale della Sezione I	5,335,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Sezione II. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria	5,335,000,000
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA.	
	(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	350,000,000
32	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	150,000,000
33	Prelievo dall'avanzo della gestione	per memoria
34	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	200,000,000
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 66 della spesa) . per memoria	
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 66 della spesa) . per memoria	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 66 della spesa). per memoria	
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti (cap. 65 della spesa) . per memoria	
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (cap. 47 della spesa) . 148,000,000	
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 68 della spesa). per memoria	
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (cap. 67 della spesa) . per memoria	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	H) Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano 52,000,000	
	I) Diversi. . . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo II . . .	700,000,000
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
35	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 70 e 71 della spesa)	*per memoria*
36	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	*per memoria*
37	Forniture ai servizi (cap. 71 della spesa)	1,300,000,000
38	Ricavi per vendite e accrediti diversi (cap. 71 della spesa) .	200,000,000
39	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 72 della spesa)	*per memoria*
40	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 73 della spesa)	*per memoria*
41	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 74 della spesa)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1,500,000,000
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*	
42	Ricuperi di spese d'impianto (cap. 76 della spesa) . . .	*per memoria*
	A) Ricuperi spese di adattamento locali . *per memoria*	
	B) Ricuperi spese di arredamento e ricuperi diversi . . . . *per memoria*	
43	**Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (cap. 77 della spesa)**	120,000,000
	A) Ricavi per vendite e rimanenze . . . 120,000,000	
	B) Deficienze e simili . . . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	120,000,000
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
44	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 78 della spesa) . .	915,000,000
	A) Officine di grande riparazione . . . 350,000,000	
	B) Officine dei depositi e Squadre rialzo . 255,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . . 310,000,000	
45	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del Servizio lavori (cap. 79 della spesa)	30,000,000
46	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 80 della spesa)	39,000,000
	A) Servizio materiale e trazione . . . 35,000,000	
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre di rialzo 18,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi 17,000,000	
	B) Servizio lavori 3,000,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie Sicule . 1,000,000	
	D) Stretto di Messina . . . . . . *per memoria*	
	Totale del § 3 . . .	984,000,000
	Totale del Titolo III . . .	2,604,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.	
47	Sfruttamento boschi in Albania	per memoria
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 81-A della spesa) . . . . per memoria	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 81-B della spesa) per memoria	
	Totale del Titolo IV . . .	—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.	
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 498).	
48	Ritenute al personale	91,000,000
	A) Ordinarie (lettera a dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto 27 novembre 1919, numero 2373) 86,000,000	
	B) Straordinarie (lettera b dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . 4,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) 1,000,000	
49	Entrate diverse	1,000,000
50	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa):	385,000,000
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi. 225,000,000	
	B) Per caro-viveri 120,000,000	
	C) Per accantonamento in conto capitale . 40,000,000	
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	43,500,000
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa)	7,000
	Totale del Titolo V . . .	521,007,000
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).	
55	Ritenute ordinarie	300,000
56	Entrate diverse	per memoria
57	Contributi dell'Amministrazione (cap. 20 della spesa) . .	1,700,000
58	Interessi sul patrimonio della gestione	per memoria
	Totale del Titolo VI . . .	2,000,000
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
59	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 90 e 91 della spesa).	22,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Gestione.	
	Affitto delle case	6,000,000
	Proventi diversi	372,000
	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
	Totale del Titolo VII	28,372,000
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499, e 7 febbraio 1926, n. 187).	
	Contributo dell'amministrazione (cap. 22 della spesa)	13,000,000
	Contributo del personale	13,000,000
	Multe al personale	1,800,000
	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze, o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100	100,000
	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	*per memoria*
	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	2,400,000
	Interessi sul fondo dell'Opera	3,950,000
	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000
	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000
	Entrate eventuali	50,000
	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000
	Totale del Titolo VIII	35,900,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
74	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti (cap. 107 della spesa)	*per memoria*
75	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. 107 della spesa)	59,000,000
	Gestione.	
76	Introiti della gestione (cap. 108 della spesa)	68,000,000
	Totale del Titolo IX	127,000,000
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).	
	Patrimonio.	
77	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. 109 della spesa)	20,000,000
	Gestione.	
78	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. 110 e 111 della spesa)	16,000,000
79	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (cap. 112 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo X	36,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO XI. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.	
	(R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
80	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. 113 della spesa)	*per memoria*
81	Ricuperi diversi (cap. 113 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
82	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 114 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	—
	TITOLO XII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
83	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 115 della spesa)	1,600,000,000
84	Operazioni attinenti al personale (cap. 116 della spesa)	60,000,000
85	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 117 della spesa)	2,400,000,000
86	Operazioni per conto dell'ex Direzione generale dei combustibili (cap. 118 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	4,060,000,000
	TITOLO XIII. — PARTITE DI GIRO.	
87	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 119 della spesa)	116,000,000
88	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 120 della spesa)	260,000,000
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 121 della spesa)	1,200,000
90	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 122 della spesa)	100,000
91	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 123 della spesa)	7,700,000
92	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 124 della spesa)	400,000
93	Mandati di anticipazione estinti (cap. 125 della spesa)	*per memoria*
94	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (cap. 126 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	385,400,000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
95	Titolo I. — Parte ordinaria	5,335,000,000
96	Titolo II. — Parte straordinaria	700,000,000
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	6,035,000,000
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,500,000,000
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri	120,000,000
	§ 3. — Officine e scorte	984,000,000
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	521,007,000
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,000,000
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri.	28,372,000

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	35,900,000
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000
	Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	36,000,000
	Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	—
	Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	4,060,000,000
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	7,414,279,000
	Titolo XIII. — Partite di giro	385,400,000
	Totale generale dell'entrata	13,834,679,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA G.

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo cap., e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		[illegible]
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	50,500,000	
	B) Magazzini ed agenzie	18,500,000	
2	Forniture spese ed acquisti		7,000,000
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000	
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000	
	Totale del § 1		76,000,000
	§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*		
3	Personale		1,016,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	71,000,000	
	B) Controlli prodotti	18,500,000	
	C) Stazioni	663,500,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	263,000,000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
4	Forniture, spese ed acquisti			65,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti		2,000,000	
	B) Controlli prodotti		700,000	
	C) Stazioni		45,300,000	
	D) Depositi del personale viaggiante		1,000,000	
	E) Convogli		16,000,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.			23,000,000
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.			16,000,000
	Totale del § 2			1,120,000,000
	§ 3. — Servizio materiale e trazione.			
7	Personale			465,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e riparti d'ispezione		38,000,000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)		346,000,000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche termiche)		39,600,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli		41,400,000	
8	Forniture, spese ed acquisti			779,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione		5,000,000	
	B) Locomozione a vapore		730,000,000	
	1. Combustibile	670,000,000		
	2. Spese diverse	60,000,000		
	C) Locomozione elettrica		36,000,000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche	32,000,000		
	2. Spese diverse	4,000,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli.		8,000,000	
9	Manutenzione del materiale rotabile			700,000,000
	Totale del § 3			1,944,000,000
	§ 4. — Servizio lavori.			
10	Personale			415,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti		75,000,000	
	B) Sorveglianza della linea		58,000,000	
	C) Manutenzione della linea		220,000,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione.		19,000,000	
	E) Operai		43,000,000	
11	Forniture, spese ed acquisti			63,000,000
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti		6,000,000	
	B) Linea		20,000,000	
	C) Stazioni-illuminazione		20,000,000	
	D) Convogli-illuminazione elettrica		16,000,000	
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati.		1,000,000	
12	Manutenzione della linea			237,000,000
	Totale del § 4			715,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	§ 5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).			
13	Personale			17,000,000
	A) Dirigenza		1,200,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante		3,000,000	
	C) Depositi del personale viaggiante		1,000,000	
	D) Condotta locomotive e depositi		4,500,000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli		300,000	
	F) Linea		7,000,000	
14	Forniture, spese ed acquisti			7,000,000
	A) Uffici di sezione e reparti		70,000	
	B) Stazioni del personale viaggiante		500,000	
	C) Depositi del personale viaggiante		30,000	
	D) Convogli		50,000	
	E) Locomozione		5,900,000	
	1. Combustibile	5,200,000		
	2. Spese diverse	700,000		
	F) Linea		350,000	
	G) Indennizzi		100,000	
15	Manutenzione materiale rotabile			5,800,000
16	Manutenzione della linea			2,000,000
	Totale del § 5			31,800,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	§ 6. — *Navigazione dello stretto di Messina.*		
17	Personale		5,000,000
18	Forniture, spese ed acquisti		5,200,000
	A) Combustibile	4,000,000	
	B) Spese diverse	1,200,000	
	Totale del § 6		10,200,000
	§ 7. — *Spese generali attinenti al personale.*		
19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 50 dell'entrata)		385,000,000
20	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (cap. 57 dell'entrata)		1,700,000
21	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni		200,000
22	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » (cap. 63 dell'entrata).		13,000,000
23	Spese per assegni e indennità diverse al personale		40,000,000
24	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405)		9,500,000
25	Oblazioni e sussidi al personale		2,000,000
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e decreto ministeriale 2 ottobre 1924, n. 891)		6,000,000
27	Contributo per il « Dopo Lavoro Ferroviario »		2,200,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese generali diverse.		
28	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi		4,200,000
29	Imposte e tasse		7,000,000
30	Spese giudiziali e contenziose		2,000,000
31	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino		1,300,000
32	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		6,000,000
33	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		4,000,000
34	Spese per la sorveglianza dei trasporti		7,800,000
35	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni		15,100,000
36	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni		7,500,000
37	Spese per il servizio degli autoveicoli		1,250,000
	A) Personale	400,000	
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	850,000	
38	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri		2,000,000
39	Spese casuali		250,000
40	Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di somme e valori		20,150,000
41	Spese diverse		11,850,000
	Totale del § 7		550,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	§ 8. — *Servizi secondari.*		
42	Servizi accessori ad impresa od in economia		4,500,000
43	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)		4,500,000
44	Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio		2,000,000
	Totale del § 8		11,000,000
	Totale della Sezione I		4,458,000,000
	SEZIONE II. — *Spese complementari.* (Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 25 e 26 dell'entrata)		30,000,000
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 27 dell'entrata)		60,000,000
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 34-*E* dell'entrata)		148,000,000
48	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 30 dell'entrata)		2,000,000
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	1,200,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	570,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000	
49	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (cap. 29 dell'entrata)		la
	Totale della Sezione II		240,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Sezione III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		346,330,000
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	24,194,657.39	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	37,360,822.17	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3.50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	252,780,505.96	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.95	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97	
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	646,021.67	
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	633,284.19	
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	27,868,389.70	
51	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		13,750,000
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000.—	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	*per memoria*	
	D) Per le spese di elettrificazione	2,750,000.—	
52	Versamento al fondo di risorva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2439)		20,000,000
53	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.		*per memoria*
54	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000
55	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 12-*C* dell'entrata)		2,000,000
56	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
57	Annualità dovuta a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta		4,800,000
	A) Per l'elettrificazione delle linee	4,500,000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	300,000	
	Totale del § 1		387,000,000
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*		
58	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale		*per memoria*
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione		250,000,000
	Totale del § 2		250,000,000
	Totale della Sezione III		637,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE.	
	SPESE D'ESERCIZIO.	
	Titolo I. — Parte ordinaria.	
	Sezione I. — Spese d'esercizio delle ferrovie di Stato e dello stretto di Messina:	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) . . .	76,000,000
	§ 2. — Servizio movimento e traffico	1,120,000,000
	§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,944,000,000
	§ 4. — Servizio lavori	715,000,000
	§ 5. — Ferrovie complementari sicule	31,800,000
	§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina . . .	10,200,000
	§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione . . .	550,000,000
	§ 8. — Servizi secondari	11,000,000
	Totale della Sezione I . . .	4,458,000,000
	Sezione II. — Spese complementari	240,000,000
	Sezione III. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.	387,000,000
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	250,000,000
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	5,335,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	*per memoria*
61	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio . . .	*per memoria*
62	Acquisto di materiale rotabile	243,000,000
63	Acquisto di galleggianti	*per memoria*
64	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . .	30,000,000
	A) Materiale rotabile 30,000,000	
	B) Galleggianti . . . . *per memoria*	
65	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 34-*D* dell'entrata)	30,000,000
66	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34-*A*, *B* e *C* dell'entrata) . .	247,000,000
67	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 34-*G* dell'entrata) .	150,000,000
68	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 34-*F* dell'entrata)	*per memoria*
69	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	*per memoria*
70	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 35 dell'entrata).	*per memoria*
	Totale del Titolo II	700,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*	
	(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
71	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 35, 37 e 38 dell'entrata)	1,500,000,000
72	Acconti sulle forniture in corso (cap. 39 dell'entrata)	*per memoria*
73	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 40 dell'entrata)	*per memoria*
74	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 41 dell'entrata)	*per memoria*
75	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439)	*per memoria*
	Totale del § 1	1,500,000,000
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri.*	
76	Spese d'impianto (cap. 42 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . *per memoria*	
	B) Materiale d'esercizio . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . *per memoria*	
77	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. 43 dell'entrata)	120,000,000
	A) Acquisto viveri e premi diversi . . . 120,000,000	
	1. Acquisto viveri . . . 120,000,000	
	2. Premi e compensi diversi *per memoria*	
	B) Eccedenze e maggior ricavo . . . *per memoria*	
	1. Eccedenze e simili . . . *per memoria*	
	2. Maggior ricavo . . . *per memoria*	
	Totale del § 2	120,000,000
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
78	Spese per lavori fatte dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 44 dell'entrata)	915,000,000
	A) Officine di grande riparazione . . . 350,000,000	
	1. Personale . . . 134,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 216,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . 255,000,000	
	1. Personale . . . 148,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 107,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . 310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile . 270,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 40,000,000	
79	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (cap. 45 dell'entrata)	30,000,000
	A) Personale . . . 5,500,000	
	B) Forniture, spese ed acquisti . . . 24,500,000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
80	Materiali di scorta - materie ricevute (cap. 46 dell'entrata)		39,000,000
	A) Servizio materiale e trazione	35,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo 18,000,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi . . . 17,000,000		
	B) Servizio lavori	3,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie sicule	1,000,000	
	D) Stretto di Messina	*per memoria*	
	Totale del § 3		984,000,000
	Totale del Titolo III		2,604,000,000
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
81	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. 47-*A*) dell'entrata)	*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. 47-*B*) dell'entrata)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 498).		
82	Pensioni		360,000,000
83	Indennità per caroviveri		120,000,000
84	Sussidi		1,000,000
85	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata)		7,000
86	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		40,000,000
	Totale del Titolo V		521,007,000
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.		
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n.171).		
87	Pensioni		2,000,000
88	Sussidi		*per memoria*
89	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VI		2,000,000
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.		
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
	Patrimonio.		
90	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 59 dell'entrata)		21,250,000
91	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. 59 dell'entrata)		750,000
			22,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Gestione.		
92	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili		2,500,000
93	Imposte e sovrimposte		12,000
94	Spese di amministrazione, custodia e diverse		500,000
95	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile		700,000
96	Manutenzione ordinaria		1,300,000
97	Manutenzione straordinaria		300,000
98	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		60,000
99	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		1,000,000
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	200,000	
	B) Per eccedenze attive dei bilanci	800,000	
	Totale del Titolo VII		28,372,000
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 499).		
100	Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati		10,000,000
101	Indennità di buonuscita		8,000,000
102	Assegni alimentari		700,000
103	Assegni giornalieri di malattia		2,100,000
104	Rimborsi di ritenute		50,000
105	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908		50,000
106	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi		15,000,000
	Totale del Titolo VIII		35,900,000
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).		
	Patrimonio.		
107	Somme mutuate al personale (cap. 74 e 75 dell'entrata)		59,000,000
	Gestione.		
108	Spese della gestione (cap. 76 dell'entrata)		68,000,000
	Totale del Titolo IX		127,000,000
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).		
	Patrimonio.		
109	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. 77 dell'entrata)		20,000,000
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	19,750,000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione.	250,000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Gestione.	
110	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. 78 dell'entrata)	15,500,000
111	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. 78 dell'entrata)	500,000
112	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (cap. 79 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo X	36,000,000
	TITOLO XI. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. (R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
113	Spese di impianto (cap. 80 e 81 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
114	Spese della gestione e diverse (cap. 82 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	—
	TITOLO XII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
115	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 83 dell'entrata)	1,600,000,000
116	Operazioni attinenti al personale (cap. 84 dell'entrata)	60,000,000
117	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 85 dell'entrata)	2,400,000,000
118	Operazioni per conto della cessata Direzione generale dei combustibili (cap. 86 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	4,060,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO XIII. — PARTITE DI GIRO.	
119	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 87 dell'entrata)	116,000,000
120	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 88 dell'entrata)	260,000,000
121	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata)	1,200,000
122	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 90 dell'entrata)	100,000
123	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 91 dell'entrata)	7,700,000
124	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane (cap. 92 dell'entrata)	400,000
125	Mandati di anticipazione emessi (cap. 93 dell'entrata)	*per memoria*
126	Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. 94 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	385,400,000
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	5,335,000,000
	Titolo II. — Parte straordinaria	700,000,000
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	6,035,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,500,000,000
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri	120,000,000
	§ 3. — Officine e scorte	984,000,000
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	521,007,000
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,000,000
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	28,372,000
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	35,900,000
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000
	Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	36,000,000
	Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	—
	Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	4,060,000,000
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	7,414,279,000
	Titolo XIII. — Partite di giro	385,400,000
	Totale generale della spesa	13,834,679,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1243.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1927, n. 947.

Approvazione della convenzione 1° aprile 1927, ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di S. Cesaria (Lecce).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assetto delle Regie grotte termali di S. Cesaria (Lecce);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata addì 1° aprile 1927 tra l'Amministrazione demaniale ed il sig. Saverio Sticchi fu Oronzo, per società anonima da costituire, per la concessione in uso e in esercizio delle Regie grotte termali di S. Cesaria, in sostituzione delle convenzioni 25 maggio 1913 e 20 giugno 1921.

La detta convenzione sarà registrata con la tassa fissa di L. 10.

Art. 2.

Le opere da compiere giusta la convenzione di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Qualora fra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra sianvi terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi, agli effetti del presente articolo, saranno parificati per la valutazione dell'imponibile ai terreni che negli attuali comuni di S. Cesaria, Minervino ed Ortelle sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

Art. 3.

Le azioni della Società concessionaria delle Regie grotte termali di S. Cesaria dovranno essere nominative.

I nomi degli intestatari dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero delle finanze per il suo gradimento.

E' esclusa la facoltà di convertire le azioni al portatore.

Il titolare di azioni della Società stessa non può effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporle comunque a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta dal Ministero delle finanze.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Demanio il diritto di riscattare in qualunque tempo e presso qualsiasi possessore le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo calcolato a scelta del Demanio sul valore nominale o secondo le norme di cui al comma seguente.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Demanio anche nel caso di dichiarato fallimento dei loro titolari. In tal caso il prezzo del riscatto sarà calcolato capitalizzando al 5 % la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio.

Lo stesso diritto compete al Demanio nei casi di successione, qualora gli eredi non siano di suo gradimento.

Art. 4.

Il funzionario che, nominato dal Regio demanio, esercita le funzioni di sindaco presso la Società esercente è esonerato verso la Società stessa dalle responsabilità previste dal Codice di commercio e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Esso però ha facoltà e diritti uguali agli altri sindaci della Società.

Art. 5.

Per la vigilanza tecnica demaniale presso le Regie grotte di S. Cesaria e per gli interessi del Regio demanio connessi coll'esercizio delle Grotte medesime, in dipendenza dell'atto di concessione, è istituito in S. Cesaria un ufficio con la denominazione « Ufficio governativo delle Regie grotte termali di S. Cesaria ».

L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza della Direzione generale del demanio e tasse. Il personale sarà dato dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, al quale è affidata la sorveglianza dei lavori da eseguirsi sulla proprietà demaniale.

Art. 6.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti (eccetto i progetti relativi alla manutenzione) e le innovazioni di carattere termale concernenti le Regie grotte di S. Cesaria dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, igienico, sanitario e finanziario di un apposito Comitato di vigilanza composto di tre membri, designati due dal Regio demanio e uno dalla Società esercente.

Uno dei membri designati dal Demanio è, di diritto, il direttore generale del demanio e delle tasse, il quale potrà farsi sostituire in casi di impedimento.

Il Comitato di vigilanza sarà presieduto da uno dei membri designati dal Demanio, che il Ministro per le finanze indicherà.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si radunerà in Roma od in S. Cesaria con l'assistenza di un segretario, ed oltre l'esame dei progetti avrà il compito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori, provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Demanio, così pure quelle per l'Ufficio governativo; la loro determinazione sarà fatta dal Ministro per le finanze.

La Società esercente le Regie grotte è però tenuta a fornire in S. Cesaria, gratuitamente, i locali per l'Ufficio governativo, e quelli per l'esercizio della vigilanza e controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 93. — CASATI.

N. 48 di repertorio.

Concessione in uso ed in esercizio delle Regie grotte termali di S. Cesaria alla ditta Sticchi per società da costituire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927, il giorno 1° del mese di aprile in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Ministro;

Innanzi a me cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, residente in Roma, consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del demanio e delle tasse a mente dell'art. 95 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, con l'assistenza dei signori rag. Starace on. Achille fu Luigi, nato a Gallipoli e domiciliato a Roma, deputato al Parlamento, vice-segretario generale del P.N.F., e Zaccaria Pesce Francesco fu Giuseppe, nato e domiciliato a Lecce, deputato al Parlamento, di professione industriale ed agricoltore, testimoni aventi i requisiti di legge come essi confermano;

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte: S. E. il conte Giuseppe Volpi di Misurata fu Ernesto, nato in Venezia e domiciliato in Roma, senatore del Regno e Ministro per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato; e dall'altra il sig. Saverio Sticchi fu Oronzo, nato a Maglie e domiciliato a Maglie, di professione industriale.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, hanno i requisiti voluti dalla legge.

Premesso che la convenzione 25 maggio 1913, malgrado le varianti subite con l'altra convenzione 20 giugno 1921, approvata con legge 26 giugno 1922, n. 1051, per la concessione in uso ed in esercizio delle Regie grotte termali di S. Cesaria (Lecce) alla ditta Oronzo Sticchi e figli, nella sua pratica attuazione si è dimostrata non rispondente agli interessi sia del Regio demanio, sia della ditta concessionaria, a causa, da una parte, del nuovo stato di cose creatosi durante la guerra e nel periodo del dopoguerra, dall'altra della crisi edilizia locale la cui soluzione si impone al fine di costituire una delle basi essenziali dello sviluppo di quel Demanio termale;

Premesso che, sia per cessione di diritti, avvenuta con rogito De Magistris Romolo di Lecce del 15 ottobre 1924 (registrato a Lecce il 5 novembre 1924, reg. n. 1, vol. 149, fog. 143), sia per morte di alcuni componenti, la ditta Sticchi si è sciolta, ed ogni ragione e diritto della concessione è stato assunto, in fatto, dal sig. Saverio Sticchi fu Oronzo, il quale si propone di costituire, per l'esercizio della concessione stessa, una apposita società anonima;

Le costituite parti hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1. *Oggetto della concessione.* — Il Demanio dello Stato concede in esercizio al sig. Saverio Sticchi fu Oronzo, per società anonima da costituire, entro due mesi dalla approvazione della presente convenzione, per tutti gli usi termali e terapeutici e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione, le tre grotte termali di S. Cesaria, comune di S. Cesaria, conosciute sotto il nome di « Grotta Grande », « Grotta Gattulla » e « Grotta Fetida ».

Le sopraindicate tre grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Demanio con tutte le proprietà stabili di ragione erariale attinenti alle grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle grotte « Grande » e « Gattulla », le strade di accesso ed i passaggi, e coi diritti ed obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione.

Art. 2. *Durata della concessione.* — E' immutata la durata della concessione prevista nelle convenzioni 25 maggio 1913 e 20 giugno 1921, per modo che essa avrà termine il 30 aprile 1979.

Art. 3. *Corrispettivo della concessione. Bilanci. Utile netto. Riserva.* — Il concessionario pagherà al Regio demanio, dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1927, la somma annua di L. 5000 a titolo di canone fisso.

Dal 1° gennaio 1928 al termine della concessione il concessionario pagherà il 20 % dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio, se detto utile non eccede le L. 100,000. Sulla eventuale eccedenza, fino a L. 400,000, la quota di utile netto spettante al Demanio sarà del 30 %, ed oltre le L. 400,000 del 50 %.

L'utile netto del bilancio annuale sarà rappresentato dai proventi dell'esercizio depurati delle spese necessarie all'esercizio stesso e della quota di ammortamento di cui all'art. 8, nonchè del 5 % destinato alla costituzione del fondo di riserva.

Fra le spese di esercizio si intendono comprese quelle per le riparazioni ordinarie e straordinarie (art. 13), per le assicurazioni (art. 17) e per gli oneri tributari facenti carico al concessionario.

L'utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale, che, corredato dei documenti giustificativi, il concessionario dovrà presentare all'esame del Demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le eventuali osservazioni, non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il fondo di riserva come sopra costituito è destinato a sopperire alle eventuali perdite dell'esercizio nei bilanci annuali durante la concessione.

Art. 4. *Versamento del corrispettivo.* — Il corrispettivo fisso e la quota spettante al Demanio sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente art. 3, saranno versati, nei modi e dove designerà l'Amministrazione demaniale, il primo entro il 30 giugno 1927 complessivamente per gli anni 1923 a 1927, e la seconda entro 15 giorni dalla presentazione del bilancio al Demanio, il quale, riconosciuta la regolarità del bilancio stesso, comunicherà al concessionario la liquidazione definitiva della quota medesima.

L'eventuale differenza sarà versata con le stesse modalità entro 15 giorni dalla fatta comunicazione.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora al tasso legale, con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5. *Eccedenza delle spese di esercizio sui proventi. Riserva.* — Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà coperta mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 3. Nel caso però che tale fondo non fosse sufficiente il Demanio non sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite. Se al cessare della concessione permanesse una perdita, questa rimarrà ad esclusivo carico del concessionario. Il fondo di riserva esistente al cessare della concessione sarà diviso in parti eguali tra il Demanio ed il concessionario. Entro due mesi dal cessare della convenzione, il concessionario verserà alla Regia tesoreria indicata dal Demanio la quota parte del fondo di riserva che spetterà al Demanio stesso.

Art. 6. *Lavori e forniture.* — Oltre i lavori eseguiti dal febbraio 1902 alla data della presente convenzione, relativi alla sistemazione delle grotte ed alla costruzione di stabilimenti per bagni termali, il concessionario si obbliga di eseguire, anticipando i capitali nei limiti fissati dal successivo art. 7, nei primi otto anni dalla approvazione della presente convenzione:

a) i lavori di rafforzamento e di sistemazione della Grotta Gattulla;

b) il completamento dell'accesso ed i lavori di sistemazione della Grotta Fetida, costruendo i locali necessari per permettere ai bagnanti l'uso della grotta stessa;

c) la captazione ed utilizzazione delle acque minerali potabili, diuretiche e purgative esistenti nella proprietà demaniale;

d) l'ampliamento graduale dello stabilimento per le cure termali sulla Grotta Gattulla e la costruzione di locali per cure speciali ed accessorie, in guisa da soddisfare le sempre crescenti esigenze della stazione termale;

e) lo stabilimento per i bagni marini.

I lavori saranno compiuti secondo il progetto di massima allegato alla convenzione del 20 giugno 1921, con l'ordine di precedenza che sarà concordato tra il Regio demanio ed il concessionario;

f) il completo arredamento di tutti gli stabilimenti tanto vecchi che di nuova costruzione, gli impianti per la illuminazione, per le suonerie elettriche e gli impianti telefonici per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti ed i vari stabilimenti tra di loro.

Le forniture suddette dovranno essere eseguite previa approvazione del Regio demanio.

Art. 7. *Anticipazioni di capitali da parte del concessionario.* — Per la esecuzione delle opere elencate nel precedente articolo e per l'arredamento degli stabilimenti, il concessionario si obbliga di anticipare una somma non superiore alle L. 3,500,000.

In detta somma deve intendersi compresa quella di L. 105 mila spesa per le costruzioni eseguite fino al maggio 1913, giusta quanto risulta nelle precedenti convenzioni, con gli interessi annuali prestabiliti del 5 per cento dal maggio 1913 fino alla data di approvazione della presente convenzione, e quanto il concessionario ha erogato per costruzioni e lavori relativi alle grotte ed agli stabilimenti dal maggio 1913, il cui importo sarà precisato, entro quattro mesi dalla approvazione della presente convenzione, in base alle contabilità tenute dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce che sopraintende alle costruzioni ed ai lavori, tenuti presenti gli elenchi prezzi già approvati, nonchè le varianti intervenute successivamente, subordinate all'approvazione del Demanio.

Art. 8. *Ammortamento delle somme anticipate dal concessionario.* — Le somme anticipate dal concessionario saranno ammortizzate con i proventi dell'esercizio, come è già accennato nell'art. 3, in tante annualità quante sono quelle della concessione, a partire dall'anno di esercizio successivo all'approvazione della presente convenzione per

quelle già erogate, e per le altre dall'anno successivo a quello della effettiva erogazione.

Le annualità saranno calcolate con l'interesse composto a scalare 6 per cento in una somma annua fissa ed eguale che sarà iscritta nella parte passiva del bilancio.

Verificandosi in qualche esercizio la incapienza, in tutto o in parte, dell'annualità sopra indicata, l'annualità stessa dovrà riconteggiarsi agli effetti dei bilanci successivi, con i relativi interessi 6 per cento tenendo per base il capitale residuo non ammortizzato e gli anni che mancano alla scadenza della convenzione.

Allo scadere della concessione l'importo non ammortizzato resterà a completo carico del concessionario, che dovrà rilasciare, senza indennizzo di sorta, al Demanio le opere e le forniture eseguite a norma della presente e delle precedenti convenzioni.

Tuttavia le spese di rinnovazione totale o parziale dell'arredamento degli stabilimenti, le spese straordinarie di manutenzione e quelle per nuovi impianti di cure che il concessionario fosse obbligato a fare nell'ultimo decennio della concessione, saranno rimborsate dal Demanio alla fine della convenzione per la parte che non si sia potuta ammortizzare con i bilanci annuali.

Art. 9. *Esecuzione, collaudo e liquidazione dei lavori e forniture.* — L'Amministrazione demaniale ha diritto di fare assistere alla esecuzione dei lavori e forniture di cui al precedente art. 6 l'Ufficio tecnico di finanza di Lecce.

Art. 10. *Espropriazioni e lavori a carico del Demanio. Rimborsi al concessionario.* — Il Demanio dello Stato assume a suo carico:

a) il rimborso al concessionario, entro il limite massimo di L. 2,000,000, delle somme anticipate per le espropriazioni eseguite, nonchè per i lavori non compresi tra quelli di cui all'art. 6 e relativi alla formazione e sistemazione delle strade di accesso alle grotte ed agli stabilimenti termali e per gli sbancamenti compiuti per far posto alle nuove costruzioni, giusta le liquidazioni dell'Ufficio tecnico di finanza di Lecce.

Tale rimborso sarà effettuato in sei rate annue uguali, senza interessi, a cominciare dal 31 dicembre 1927. Resta però in facoltà del Regio demanio dello Stato di effettuare l'accennato rimborso entro il termine massimo di nove anni, in nove rate uguali, con scadenza del pari al 31 dicembre di ciascun anno, ma, in tal caso, al concessionario, alla fine di ogni anno, insieme alla rata ridotta, sarà corrisposto l'interesse del 4 per cento sulla differenza tra l'ammontare delle rate che si sarebbero dovute pagare a quella data, per lo scomputo del debito nel sessennio, e quello delle somme effettivamente pagate.

L'eventuale eccedenza sulla accennata somma di L. 2 milioni sarà considerata come ulteriore anticipazione del concessionario, oltre quella di L. 3,500,000 di cui all'art. 7, e sarà compresa nello ammortamento di cui nel successivo articolo 8;

b) la espropriazione che risulterà necessaria dei restanti fabbricati e terreni in S. Cesaria compresi nella pianta allegata alla convenzione del 20 giugno 1921;

c) la spesa necessaria a completare i lavori di cui alla lettera *a*).

Art. 11. *Zona di Demanio forestale.* — La zona di Demanio forestale di ettari 63.24 sulla collina di S. Cesaria sarà ceduta al concessionario, nella condizione di diritto e di fatto in cui si trova, appena il Demanio termale ne sarà divenuto proprietario, e per il prezzo di L. 25,968.

Il concessionario si obbliga di costruire nella zona stessa, a completa sua cura e spese, gradualmente e nel termine massimo di anni 10 dalla data di approvazione della presente convenzione, in base a progetto da sottoporsi al preventivo benestare del Demanio, le strade di accesso e di collegamento per rendere la zona edificabile.

Art. 12. *Termine per i lavori e le forniture. Penalità.* — I lavori e le forniture contemplati nell'art. 6 dovranno essere compiuti entro otto anni dalla data di approvazione della presente convenzione, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione.

E' in facoltà del concessionario di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati.

Trascorso il termine stabilito senza che il concessionario abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad esso sarà applicata, per il primo anno di ritardo, una penalità uguale ad un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti od eseguiti in parte, da prelevarsi dalla cauzione costituita all'art. 26.

Decorso l'anno di ritardo senza che i lavori siano interamente eseguiti, si intenderà rescissa la convenzione per colpa del concessionario e si applicheranno senz'altro le disposizioni relative.

Art. 13. *Riparazioni e manutenzioni.* — Il concessionario durante l'esercizio della concessione dovrà provvedere, a sua cura e sotto la sua responsabilità, a tutte le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, anche se dovute a difetti originari di costruzione, occorrenti per ben conservare e per mantenere in perfetto stato così le tre grotte termali, come gli stabilimenti relativi, il macchinario, le vie di accesso, i piazzali, i giardini e gli accessori tutti compresi nell'esercizio.

Del pari il concessionario dovrà provvedere pel cambio di quei macchinari e loro accessori dei quali sono forniti gli stabilimenti, che per guasti e per l'uso si rendano inservibili.

Qualora il cambio riguardi le caldaie, i motori, le pompe, i serbatoi d'acqua o gli apparecchi di disinfezione, il cambio medesimo deve essere preventivamente autorizzato dal Demanio, cui spetta collaudare i nuovi impianti compiuti.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione, riparazione e sostituzione dei mobili e degli impianti.

Al termine della concessione anche i mobili ed impianti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione demaniale senza alcun diritto ad indennità, da parte del concessionario, anche se l'ammortamento delle somme per essi anticipate non fosse compiuto integralmente, salvo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 8 per la rinnovazione totale o parziale dell'arredamento degli stabilimenti, per la manutenzione straordinaria e per gli impianti di nuove cure durante l'ultimo decennio della convenzione.

Art. 14. *Divieto di subconcessioni e di esercizi concorrenti.* — E' assolutamente vietato al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte e sotto qualsivoglia forma, l'uso e l'esercizio delle proprietà ad esso affidate.

E' del pari vietato al concessionario di assumere in esercizio, o prendere in affitto, o, comunque, partecipare direttamente od indirettamente alla gestione di altre sorgenti termali o minerali, oltre quelle contemplate nella presente convenzione, senza il consenso scritto del Demanio. Al concessionario spetta, però, il diritto di preferenza nelle concessioni delle sorgenti anzidette che il Regio demanio fosse per accordare nel territorio della provincia di Lecce.

E' data facoltà al concessionario, previa autorizzazione del Demanio, di somministrare agli alberghi e pensioni in S. Cesaria l'acqua termale o minerale delle sorgenti comprese nella presente concessione, per l'esercizio delle cure, alle condizioni che, di volta in volta, saranno concordate fra il concessionario ed il Demanio.

Art. 15. *Vigilanza e controllo della gestione.* — Al Demanio è riservato il diritto di vigilare e controllare la gestione di contabilità dell'azienda; sia agli effetti della formazione dei bilanci e della liquidazione degli utili, sia per la tutela in genere delle proprietà concesse, segnatamente per la loro regolare manutenzione.

Uno dei sindaci presso la costituenda Società sarà designato dalla Direzione generale del demanio.

La nomina del presidente della Società e del consigliere delegato è subordinata, volta per volta, all'approvazione del Demanio, il quale si riserva la facoltà di chiedere la revoca immediata di tale nomina senza indicarne la ragione.

La designazione del sindaco a cura del Demanio, s'intenderà fatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione concedente ed ai soli effetti di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 16. *Consegna.* — Nel termine di mesi sei dall'approvazione della presente convenzione, si procederà dai rappresentanti del Demanio e del concessionario all'aggiornamento dei testimoniali di Stato compilati in dipendenza delle precedenti convenzioni e vi saranno uniti i tipi rappresentativi delle proprietà immobiliari.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della convenzione saranno conferiti nell'esercizio.

I testimoniali, sia principali che suppletivi, stesi in due esemplari debitamente firmati, varranno a tutti gli effetti di consegna.

Art. 17. *Assicurazione degli stabilimenti.* — La ditta concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi e del fulmine, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari, gli annessi edifici ed il loro arredamento, pel giusto loro valore, presso un istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale. La spesa relativa farà carico all'esercizio.

Art. 18. *Divieto di lavori non previsti in contratto. Spesa per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti.* — Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori di cui all'art. 6, il concessionario non potrà modificare lo stato delle tre grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e manutenzione di cui all'art. 13, senza il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione il concessionario sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligato a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione del demanio non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Le spese per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti deliberate d'accordo fra Demanio e concessionario faranno carico all'esercizio.

Art. 19. *Stagione di cura e pubblicità.* — Gli stabilimenti termali dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 15 maggio, nè potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

L'apertura sarà annunziata per cura del concessionario almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovrà darsi la massima diffusione.

Un esemplare di tali avvisi sarà, prima della pubblicazione, inviato alla Direzione generale del Demanio a cui è riservata la facoltà di introdurre le aggiunte e modificazioni che crederà del caso.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere nel modo più efficace per la pubblicità relativa all'azienda, sia direttamente, sia partecipando alle speciali associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

Il Demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicità che giudicherà non convenienti.

Art. 20. *Zona di mare antistante alle grotte.* — Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non accordare a persona diversa dal concessionario permessi per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nella zona di mare antistante al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida e Gattulla, e lateralmente alle grotte stesse per un tratto di 300 metri.

Art. 21. *Concessione di spazio marino per uso balneare.* — E' consentito al concessionario di utilizzare gratuitamente, ed esclusivamente per impianti destinati all'esercizio di bagni marini, la zona di cui al precedente articolo e quella di metri quadrati 5000 di suolo demaniale ed annesso specchio acqueo, in località « Archi » delimitata a nord ed a est dal mare, a sud da proprietà demaniali e private, ad ovest dalla strada vecchia di Torre Miggiano.

E' espressamente inteso che anche l'esercizio dei predetti bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti della presente convenzione e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'azienda, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale, sugli utili netti, a favore del Demanio.

Art. 22. *Rappresentanza locale del concessionario.* — Un rappresentante del concessionario dovrà fissare la sua residenza negli stabilimenti termali dal 1° maggio a tutto il 15 ottobre di ogni anno per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dell'esercizio.

Art. 23. *Bagni gratuiti.* — Sarà obbligo della ditta concessionaria, nei mesi di giugno e settembre di fornire a 120 poveri, divisi in 4 gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di 15 giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.

Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei tre comuni di S. Cesaria, Minervino ed Ortelle.

L'ammissione dei poveri ai bagni gratuiti spetta alla Intendenza di finanza di Lecce, sentito il medico provinciale ed il concessionario.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a detta Intendenza per mezzo del podestà del Comune di residenza non più tardi del 15 aprile ed in essa saranno chiaramente indicati il cognome, nome, paternità ed età del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di povertà rilasciato dal podestà del Comune di provenienza e confermato dall'Azienda delle imposte, ed il certificato del medico condotto del Comune di provenienza.

La domanda ed i certificati saranno redatti in carta libera.

Spetta al concessionario di stabilire i termini e gli orari per le cure ai poveri.

Art. 24. *Servizio igienico-sanitario.* — L'organizzazione del servizio igienico-sanitario negli stabilimenti e la scelta del direttore sanitario dovranno riportare l'approvazione del Demanio, che si pronuncierà sentita la Direzione generale della sanità pubblica.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti gli saranno impartite a termini della legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sarà subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato, previa ispezione locale.

Art. 25. *Oneri tributari.* — L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse di commercio, quella di licenza di esercizio, ed ogni altra imposta, tassa od aggravio, anche straordinario, che per legge o per consuetudine sono dovuti dai conduttori, saranno a carico del concessionario.

L'imposta sui terreni e fabbricati sarà a carico dell'Amministrazione demaniale limitatamente alla parte erariale, ed a carico del concessionario per la parte provinciale e comunale, comprese le addizionali.

Art. 26. *Cauzione.* — A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, nonchè della regolare e completa esecuzione dei lavori, delle forniture e degli acquisti di cui all'art. 6 il concessionario espressamente consente che, in sostituzione delle cauzioni prestate in virtù delle precedenti convenzioni, sia vincolata a titolo cauzionale e sino al limite di L. 100,000, la prima delle rate da pagarsi dal Regio demanio a termini dell'articolo 10.

Il Regio demanio è autorizzato, nei casi di inadempienza del concessionario, o di violazione di qualunque dei patti o condizioni della presente convenzione, a trattenere, in tutto o in parte, senza bisogno di pronuncia giudiziaria e soltanto a seguito di notifica amministrativa, la somma di L. 100,000 costituente la cauzione di sopra indicata.

Conseguentemente, le cauzioni prestate dal concessionario in base alle precedenti convenzioni saranno svincolate e restituite non appena, liquidato il credito del concessionario verso il Demanio per le anticipazioni fatte per espropriazioni e per la costruzione ed assestamento delle strade di accesso di cui all'art. 10, sarà provveduto alla costituzione della nuova cauzione a termini del primo comma del presente articolo.

Art. 27. *Arbitrato per la interpretazione ed esecuzione della convenzione.* — I dubbi e le controversie che potranno sorgere circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o circa la loro esecuzione, quando non potranno essere risoluti di accordo tra il Demanio ed il concessionario, saranno deferiti al giudizio inappellabile di tre arbitri, che delibereranno secondo le regole del diritto, scelti uno dal Demanio, uno dal concessionario ed il terzo dai due arbitri così nominati, o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Bari.

La rimessione alla decisione degli arbitri si intende qui stabilita come clausola compromissoria, ai sensi ed agli effetti del titolo preliminare, capo secondo, del Codice di procedura civile.

Art. 28. *Inadempienze o violazioni del concessionario.* — Qualora il concessionario non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Demanio avrà facoltà di procedere a rischio e pericolo, e in luogo e per conto del concessionario medesimo, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora il concessionario, ove ritenga ciò necessario e conveniente, affinchè, entro un congruo termine, che sarà dal Demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine senza che il concessionario abbia ottemperato alla fattagli ingiunzione, il Demanio applicherà senz'altro alla Ditta una penalità non minore di L. 1000 nè maggiore di L. 5000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo quanto è disposto, per il ritardo dei lavori e forniture, dall'art. 12.

Qualora, ciò malgrado, il concessionario persista nella inosservanza o nella resistenza contestatagli, come anche nei casi in cui il concessionario stesso:

1° non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabilito;

2° non provveda all'esercizio della concessione oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la stagione balneare l'esercizio stesso senza giustificato motivo;

3° eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo all'art. 14;

4° non presenti al Demanio i regolari bilanci annuali; il Regio demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salva al concessionario la facoltà di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale.

Art. 29. *Effetti della rescissione della convenzione.* — La rescissione della convenzione a termini del precedente articolo importerà in pieno il diritto del Demanio di incamerare la cauzione di cui all'art. 26 a titolo di penalità e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione o diritto.

Inoltre il concessionario avrà l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Demanio, proprietario, le tre grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza sia della presente che delle precedenti convenzioni.

Il Demanio sarà tenuto unicamente a corrispondere al concessionario un compenso equivalente — senza computo di interessi — alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti, che ancora non fosse ammortizzato nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 30. *Scioglimento del contratto per forza maggiore.* — Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle tre grotte venissero a mancare o le dette grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a termine dell'art. 1578 del Codice civile, il concessionario dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Demanio tutto quanto rimane delle grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione ed il Demanio dovrà corrispondere al concessionario la metà dell'importo dei lavori, forniture ed acquisti eseguiti in dipendenza della presente e precedenti convenzioni e non ancora ammortizzato a norma dell'art. 8.

Tale importo sarà determinato, senza interessi, in base alla cifra complessiva stabilita ai fini dell'ammortamento.

In caso di disaccordo circa l'applicabilità dello scioglimento del contratto, la risoluzione della controversia sarà deferita agli arbitri, i quali, ove ritengano non essere il caso della risoluzione, determineranno, in base al nuovo stato di fatto, le condizioni secondo le quali debbano essere regolati gli ulteriori rapporti giuridici contrattuali tra il Demanio ed il concessionario.

Art. 31. *Definizione delle contestazioni in corso.* — La presente convenzione sostituisce le precedenti in data 25 maggio 1913 e 20 giugno 1921 e con essa si intendono troncate e definite nel modo più assoluto le contestazioni sorte o che potessero sorgere in dipendenza dell'applicazione delle convenzioni medesime.

Art. 32. *Spese del contratto e conseguenti.* — Saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria tutte le spese occorrenti per la stipulazione del contratto, per la sua registrazione, per la copia autentica da consegnarsi al Demanio, per le formalità ipotecarie, per le pubblicazioni ed inserzioni, se del caso, e per tutte le altre che saranno diretta conseguenza della stipulazione del contratto.

Art. 33. *Elezione di domicilio.* — Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge domicilio legale in Maglie.

Art. 34. *Condizione sospensiva pel Demanio.* — La presente convenzione, mentre impegna sin da ora il concessionario, non sarà esecutiva pel Regio demanio se non dopo la sua approvazione.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di sette fogli di carta, dei quali sono state occupate facciate

25 e righi 16 della ventiseiesima fino alla chiusa, e di esso ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce, alla presenza dei testimoni, alle parti contraenti, le quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono:

Giuseppe Volpi fu Ernesto.
Saverio Sticchi fu Oronzo.
Achille Starace fu Luigi.
Francesco Zaccaria fu Giuseppe.
Tosti Carlo di Antonio, funzionario rogante.

Visto, *Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1244.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 893.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Villanova d'Asti, dal 1° luglio 1925 al 31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, si revocava il R. decreto 9 maggio 1915, che concedeva l'autonomia scolastica al comune di Villanova d'Asti della provincia di Alessandria;

Veduto l'elenco dei posti delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel Comune stesso alla predetta data del 1° luglio 1925, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Villanova d'Asti, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 62. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	Provincia di ALESSANDRIA.			
1	Villanova d'Asti.	10	400	4.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1245.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 888.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Bobbio, ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1925, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, fu revocata l'autonomia scolastica già concessa al comune di Bobbio, della provincia di Piacenza;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate legalmente istituite ed esistenti, alla stessa data del 1° gennaio 1926, nel predetto Comune, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Bologna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Bobbio, della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 57. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	Provincia di PIACENZA.			
1	Bobbio	17	400	6.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1246.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 895.

Fissazione del contributo scolastico dovuto dal comune di Villanova d'Asti, dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1925 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, si revocava il R. decreto 9 maggio 1915, che concedeva l'autonomia scolastica al Comune di Villanova d'Asti della provincia di Alessandria;

Veduto l'elenco dei posti delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel Comune stesso alla predetta data del 1° luglio 1925, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Villanova d'Asti, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1925-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 64. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1925–31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisori legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	Provincia di ALESSANDRIA.			
1	Villanova d'Asti.	10	800	8.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1247.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 963.

Modificazione del primo capoverso dell'art. 13 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sul controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine indicato nel primo capoverso dell'art. 13 del Regio decreto suddetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso primo dell'art. 13 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1331, è modificato come segue:
« A decorrere dal 1° agosto 1927, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla sicurezza pubblica ed i relativi regolamenti generali e speciali ed entrano in vigore le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 1 del presente decreto ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 96. — FERRETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 79).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Nencioli Carlo per conto del comune di Badia Tedalda (Arezzo) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 35 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

Smarrimento di certificato provvisorio.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 79-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 10768 — Data del certificato provvisorio: 29 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Banca d'Italia, filiale di Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Laurenti Nicola fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Certificati provvisori: 1 consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 700 con godimento 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 giugno 1927 - Anno V

Francia	69.35	Oro	342.14
Svizzera	341.03	Belgrado	31.15
Londra	86.126	Budapest (pengo)	3.09
Olanda	7.11	Albania (Franco oro)	343 —
Spagna	302.25	Norvegia	4.595
Belgio	2.465	Svezia	4.79
Berlino (Marco oro)	4.205	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.495	Danimarca	4.78
Praga	52.50	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	10.56	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	92.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.13	Consolidato 5 %	74.30
Peso argentino carta	7.5375	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.575
New York	17.732		
Dollaro Canadese	17.75		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli a 18 posti di commissario di leva.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;
Visto la legge 11 marzo 1926, n. 400;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a 18 posti nel ruolo dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

Qualora entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso si verifichino due vacanze nel ruolo suddetto saranno chiamati ad occupare i posti resisi disponibili i due concorrenti cui spettino le nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 2.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito (esclusi gli ufficiali medici e veterinari) aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello, inscritti nei ruoli della posizione ausiliaria e della aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 3.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto, nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri. Ad essi, se meritevoli, spetteranno gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto, anche per promozione, in caso di richiamo sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 4.

I vincitori del concorso, entrando a far parte di un personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra, saranno al l'atto dell'assunzione in servizio trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Art. 5.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso saranno classificati, a seconda della loro anzianità di grado militare, dopo quelli già esistenti che avevano al momento della loro assunzione in servizio il loro medesimo grado militare.

Art. 6.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, ufficio ispezioni) entro il 10 luglio p. v., apposita domanda in carta bollata da L. 3. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato in materia affine al servizio di leva presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva e in caso affermativo in quale data e in quale luogo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal comandante del distretto militare;

c) copia dello stato di servizio;

d) quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25;

e) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può con decreto non motivato e insindacabile negare l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

il direttore generale della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, presidente;

l'ispettore superiore della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, membro;

un capo divisione della Direzione generale personali civili e affari generali, membro;

due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, membri;

coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Art. 8.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni commissario disporrà di venti punti. Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il segretario non ha voto nè deliberativo nè consultivo.

Art. 9.

La Commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati forniti dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio; a tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 10.

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Peraltro le nomine non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra dopo un anno dalla assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministero ha la facoltà insindacabile di dichiarare con suo decreto non confermata la nomina. Coloro che non ottengano la conferma, saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.